

Il Dirigente

Torino, 26 MAG. 2015
Protocollo n. 10508/A14060
Classificazione 14.140.20

- Ai Direttori Generali
 - Ai Direttori Sanitari
 - Ai Direttori dei
Dipartimenti di Prevenzione
 - Ai Direttori dei SISP
 - Ai Referenti SIMI
- delle ASL della Regione Piemonte
- Agli Assessorati alla Sanità
delle Regioni e delle Province
Autonome di Trento e Bolzano
- LORO SEDI

**OGGETTO: Requisiti sanitari per l'ammissione nei Centri vacanze e di studio di minori e adulti –
Anno 2015**

Con riferimento alla circolare ministeriale n. 6 del 20.04.2000 e n. 25 del 24.06.1992, si confermano le indicazioni della Regione Piemonte comunicate lo scorso anno con nota prot. n. 11080/DB20.17 in data 20 maggio 2014.

Si riconferma altresì che i suddetti requisiti e indicazioni si riferiscono anche all'ammissione alle strutture residenziali per studenti.

Ad ogni buon fine si allega un comunicato, da consegnare ai richiedenti o da utilizzare per giustificare la mancata presentazione dei documenti ritenuti non più necessari.

Ringraziando per la collaborazione, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Gianfranco Corgiat Loia


COMUNICATO

Requisiti e documentazione sanitaria necessari per l'ammissione nei Centri e Residenze di vacanze e di studio di minori e adulti

Le moderne conoscenze scientifiche e la situazione epidemiologica presente nella Regione Piemonte, indicano con chiarezza assoluta l'inutilità ai fini di profilassi, delle varie certificazioni sanitarie attestanti lo stato di salute momentaneo di un singolo o di una popolazione fini della frequenza dei centri e residenze di vacanza e studio.

Per questo motivo l'Assessorato Tutela della Salute e Sanità del Piemonte ha da tempo ridefinito i criteri generali e i singoli documenti necessari per la frequenza dei centri estivi e di studio da parte di minori e del personale di assistenza, modificando e integrando gli indirizzi ministeriali.

Il principio è che, di norma, non è necessaria alcuna certificazione medica, e lo stato di salute viene autocertificato. Solo in caso di problemi di salute è necessario allegare le singole documentazioni specifiche (per intolleranze alimentari, patologie e/o terapie in atto, assenza di malattie infettive nel caso il soggetto abbia fatto ricorso al medico nei cinque giorni precedenti l'autocertificazione).

Si ribadisce, pertanto, che da parte dei Servizi di Sanità Pubblica del Piemonte non vengono rilasciate, per le finalità di cui sopra, le seguenti certificazioni:

- provenienza da zona indenne da malattie infettive e da eventi epidemici;*
- assenza di malattie infettive trasmissibili e parassitosi.*

Si ribadisce anche l'abolizione, per le stesse finalità, dello screening tubercolinico e della vaccinazione antitifica (Legge Finanziaria 2000, art. 93).

Si rammenta che tali disposizioni sono state comunicate a tutte le Regioni e Province Autonome. Ogni richiesta in tal senso da parte di enti organizzatori o organismi di vigilanza è da ritenersi ingiustificata e deve essere indirizzata a: SEReMI - ASL AL di Alessandria Dr. Roberto Raso – 0131.30.67.55